



**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'udienza cartolare del 11/10/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5478/2021 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,

TRA

MARIO VILLANI elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. APREA EL VIRA che lo rapp.ta e difende come da mandato in atti

RICORRENTE

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. TAGLIENTE ALDO con cui elett.te domicilia, giusta procura in atti

RESISTENTE

OGGETTO: Indennità emergenza covid 19 lavoratore stagionale

CONCLUSIONI: come in atti

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 05/11/2021 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere lavorato dal 03/06/20 al 31/08/20 presso la ditta Clean Sud Industrie srl come lavoratore stagionale con contratto a tempo determinato e di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'indennità covid 19 ai sensi del dl 41/20, visto il rigetto dell'INPS, adiva questo giudice per vedere accertato il proprio diritto a percepire l' indennità a lui spettante e, per l'effetto, condannare l'INPS a corrispondere la somma di euro 2.400 come previsto dalla norma di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo, con vittoria di spese.

L'Inps si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese

All'odierna udienza cartolare, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il procedimento veniva deciso con la presente sentenza.

Il ricorso non è fondato e va rigettato.

Il ricorrente assume di aver lavorato come lavoratore stagionale; tale circostanza tuttavia non si rinviene nel primo Unilav depositato, come correttamente rilevato dall'Inps. Invero nel primo Unilav

inviato in data 01/06/2020 e quindi nei termini di legge, il ricorrente risulta assunto a tempo determinato full time senza indicazione di lavoratore stagionale.

Rileva inoltre l'Inps che, analogamente, dai i flussi Uniemens mensili trasmessi dall'azienda risulta indicata la qualifica 1PD (1=operaio, P= tempo parziale orizzontale full time, D= determinato, mentre in caso di lavoratore stagionale nel campo qualifica al posto della D doveva essere indicato alternativamente altro codice : S,T,G).

Il ricorrente rileva che successivamente all'invio del primo Unilav ne fu inviato un altro rettificato, dal qual emergeva la qualifica di lavoratore stagionale. Assume che, trattandosi di dato non essenziale, era possibile la rettifica anche oltre i termini di legge.

L'assunto è infondato. Invero con la circolare n. 8371 del 21 dicembre 2007, il Ministero del Lavoro ha stabilito la possibilità di rettificare nel modello Unilav i dati non essenziali anche oltre i 5 giorni dall'assunzione. Con la nota del 21 maggio 2012, il Ministero evidenzia, in una tabella, i "dati essenziali" che potranno essere modificati esclusivamente entro 5 giorni dalla comunicazione, e tra questi rientra la tipologia contrattuale.

Ritiene il giudice quindi che il secondo modello Unilav, trasmesso in data 11/12/20 e quindi non solo oltre i termini previsti dalla legge ma anche molto tempo dopo il primo, rettificato in ordine ad un dato essenziale come la tipologia contrattuale, non possa essere sufficiente ai fini della prova della stagionalità del rapporto di lavoro, a fronte della mancanza del contratto, di un primo Unilav dal quale emergeva semplicemente "lavoro a tempo determinato", e analogamente, a fronte di quanto emerge dai flussi Uniemens (tempo parziale orizzontale full time, D= determinato).

Pertanto il ricorso va rigettato.

Le spese processuali possono essere compensate attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. in atti.

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MARIO VILLANI con ricorso del 05/11/2021 nei confronti dell'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:

1. rigetta il ricorso
2. compensa le spese di lite .

Così deciso in Torre Annunziata udienza cartolare del 11/10/2022

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti